ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'OSPEDALE PEDERZOLI - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. DI PESCHIERA DEL GARDA

TRA

L'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via del1'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2024

Ε

L'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), presidio ospedaliero della Ulss n. 9 Scaligera, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Partita IVA n. 04219070234, rappresentata dal Presidente Prof. Vittorio Pederzoli

PREMESSO CHE

- 1. l'Università di Verona persegue la ricerca in campo medico attraverso le strutture dipartimentali proprie e quelle integrate nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata valorizzando forme di innovazione nelle metodologie di ricerca e nelle modalità organizzative con cui essa è espletata;
- 2. la ricerca è fonte di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della resa assistenziale, nonché un potente strumento di motivazione del personale, in grado di stimolare l'efficienza del sistema attraverso il miglioramento dell'organizzazione e la continua interazione delle diverse figure professionali coinvolte;
- 3. la ricerca garantisce un aggiornamento continuo e facilita l'introduzione di innovazioni anche tecnologiche da mettere a disposizione dei pazienti, traducendosi, quindi, anche in una fonte di richiamo per i pazienti;
- 4. la Casa di Cura Pederzoli è stata riconosciuta con Delibera della Giunta regionale del Veneto n° 860 del 27.02.1987, Presidio Ospedaliero ai sensi del II° comma dell'art. 43 della legge 833/78 e svolge quindi un ruolo essenziale, riconosciuto dalla Programmazione Sanitaria regionale, per la tutela della salute e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e della specialistica ambulatoriale per la popolazione del bacino territoriale di afferenza;
- 5. la Casa di Cura in virtù dell'elevata qualificazione clinica ed assistenziale dei suoi servizi, esercita, in modo particolare in alcuni ambiti specialistici ad elevata complessità, una forte attrazione di pazienti provenienti da altre ULSS della Regione e da altre Regioni;
- 6. la Casa di Cura è collocata territorialmente tra Veneto, Lombardia e Trentino e la collaborazione fungerebbe da forte stimolo per i rapporti tra l'Università e le strutture sanitarie del territorio;
- 7. l'Università di Verona e la Casa di Cura da anni collaborano in alcuni settori per progetti comuni di natura sia scientifica che formative;

- 8. la Casa di Cura Pederzoli ha chiesto di poter interagire positivamente con l'Università di Verona attraverso un accordo quadro di collaborazione che le consenta di beneficiare dell'elevato livello di professionalità e di comprovata competenza maturate dai suoi docenti per riorganizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività specialistiche a vantaggio dei pazienti curati;
- 9. l'Accordo Quadro stipulato tra l'Università e la Casa di Cura in data 27 dicembre 2012 è stato rinnovato da ultimo nel 2019, per un periodo di durata quinquennale, e giungerà a naturale scadenza il prossimo mese di settembre;
- 10. è intenzione delle Parti dare continuità alla collaborazione avviata per la realizzazione di progetti e iniziative di formazione e di ricerca di alto livello, che possano fungere da occasione di sviluppo delle rispettive finalità e da strumento d'innovazione nell'ambito dei rapporti pubblico-privato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Direzione di strutture complesse o semplici

Il presente accordo prevede la possibilità di affidare l'incarico di direzione di strutture complesse o semplici della Casa di Cura Pederzoli a figure universitarie individuate concordemente dal Rettore e dalla Direzione della Casa di Cura. Tali figure dovranno essere in possesso di riconosciuta competenza in ambito scientifico, assistenziale ed organizzativo, e pertanto in grado di garantire, al contempo, la crescita scientifica della struttura e la formazione di giovani mediante l'integrazione delle attività di assistenza e ricerca presso la Casa di cura. La Casa di Cura si fa carico di corrispondere all'Università sia la somma corrispondente al trattamento economico aggiuntivo per le attività assistenziali di cui all'art. 6 D.Lgs. 517/99, sia, a titolo di sostegno delle finalità didattico/scientifiche dell'Università di Verona, la somma corrispondente al costo economico sostenuto dall'Università per il rapporto di dipendenza del docente. Tale somma sarà adeguata nel tempo in base alle dinamiche retributive e agli sviluppi di carriera dell'interessato.

Articolo 3 - Attività di biobanking

Il presente accordo prevede la possibilità di implementare attività di biobanking in accordo tra La Casa di Cura e l'Università di Verona come base per lo sviluppo di attività di ricerca di comune interesse. Le attività riguarderanno la raccolta di materiali biologici e informazioni a questi associate, nonché dei dati clinico-patologici necessari.

I dati personali raccolti saranno trattati dall'Università di Verona e dalla Casa di Cura, quali contitolari del trattamento ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679, salvo diversa indicazione, in sede di accordo attuativo, in attuazione di disposizioni normative o contrattuali.

Articolo 4 - Attività formative

Il presente accordo prevede la possibilità di organizzazione di corsi di formazione e di addestramento professionale da parte di docenti dell'Università di Verona rivolti ai medici ed ai laureati delle professioni sanitarie della Casa di Cura Pederzoli, condotti in aula, sul campo, a distanza, mediante stage.

Articolo 5 - Rete formativa

Il presente accordo prevede la possibilità di inserire nel percorso formativo delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia e/o dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, strutture specialistiche ed assistenziali della Casa di Cura, in possesso dei requisiti e degli standard richiesti per le strutture complementari della rete formativa. Appositi atti convenzionali disciplineranno tali rapporti.

Articolo 6 - Attività diagnostiche

Il presente accordo prevede che la Casa di Cura, per esami e consulenze riferite ad attività diagnostiche e cliniche che non sia in grado di fornire direttamente, si impegna a rivolgersi prioritariamente alla Università e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a condizione che vengano garantite condizioni di efficacia, di qualità e di costo che assicurino una efficiente ed economicamente sostenibile gestione dei corrispondenti percorsi di cura.

Articolo 7 – Accordi attuativi

Specifici accordi attuativi saranno stipulati negli ambiti indicati agli articoli 2, 3, 4, 5 del presente Accordo Quadro tra Università di Verona e Casa di Cura Pederzoli.

In ciascun accordo attuativo dovranno essere specificati:

- i contenuti specifici del programma scientifico- formativo e le ricadute per entrambe le istituzioni;
- i soggetti che vi partecipano ed il rispettivo ruolo che vengono ad assumere nell'attuazione del programma;
- i rapporti economici;
- la durata;
- le condizioni per l'eventuale risoluzione; gli indicatori di verifica.

I dati personali scambiati o raccolti per la stipula del presente accordo quadro ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti convenzionali attuativi dell'accordo medesimo.

Articolo 8 - Recesso

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previo preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto.

Articolo 9 - Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo espresso previo accordo scritto tra le parti e salvo risoluzione anticipate.

Articolo 10 – Controversie e foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione o interpretazione del presente accordo sono devolute alla cognizione esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005 del 13/01/2006), che richiederà alla Casa di Cura il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Verona, lì
Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini
Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata S.P.A
Il Presidente
Prof. Vittorio Pederzoli

Letto, confermato e sottoscritto.